



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 23 MAGGIO 2014

DELIBERA N.349

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL C.C.N.L. AREA II DIRIGENZA STIPULATO IL 23.12.1999 COME SOSTITUITO DALL'ART. 4 CCNL AREA II DIRIGENZA DEL 22.02.2006, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DIRIGENZA - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2013/2015 E PARTE ECONOMICA ANNI 2013 E 2014 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CCNL 22 FEBBRAIO 2006 AREA DIRIGENZA REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI".

L'ANNO DUEMILAQUATTORDICI IL GIORNO VENTITRE DEL MESE DI MAGGIO,
, ALLE ORE 14.00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

EMILIANO Dott. MICHELE - SINDACO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES	N	COGNOME E NOME	PRES
1	PISICCHIO Prof. Alfonsino	NO	7	LOSITO Sig. Fabio	SI
2	ABBATICCHIO Dott. Ludovico	NO	8	MAUGERI Prof.ssa Maria	SI
3	DE FRANCHI Avv. Rocco	SI	9	SANNICANDRO Ing. Raffaele	SI
4	DE SIMONE Sig.ra Caterina	SI	10	SPALLINI Prof.ssa Sabrina	NO
5	GIAMPAOLO D.ssa Margherita	SI	11	VASILE Sig. Antonio Maria	SI
6	LACARRA Avv. Marco	SI			

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

Il SINDACO dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Personale, riferisce:

In data 23 dicembre 2013 è stata sottoscritta la pre-intesa del "Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Area Dirigenza - parte normativa triennio 2013-2015 e parte economica anni 2013 e 2014 ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22 febbraio 2006 Area Dirigenza Regioni ed Autonomie Locali".

L'art. 5 del C.C.N.L. Area II Dirigenza stipulato il 23.12.1999 come sostituito dall'art. 4 CCNL Area II Dirigenza del 22.02.2006, ha stabilito tempi e procedure per la stipulazione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo prevedendo, al comma 3, che l'ipotesi di contratto, definita dalla Delegazione Trattante, venga inviata al Collegio dei Revisori dei Conti entro 5 giorni corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria.

In esecuzione a quanto innanzi detto con nota n. 6215 in data 10.01.2014, è stata inviata al Collegio dei Revisori dei Conti copia della suddetta pre-intesa, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria a firma del Direttore della Ripartizione Personale redatta sulla base delle disposizioni della Circolare n. 25 del 19.07.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Con nota n. 110105 del 06.05.2014 il Collegio, ha espresso il proprio parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento.

Nel corso del procedimento suindicato, con nota n. 11179 del 5.02.2014 la Ragioneria Territoriale dello Stato Bari/BAT Ufficio I Servizio I ha inviato agli Enti del Comparto Regioni ed Enti Locali delle Province Bari/BAT specifici chiarimenti pervenuti dall'IGOP in ordine ad alcune criticità emerse nel corso dell'attività inerente la contrattazione integrativa al fine di orientare gli Enti alla più corretta applicazione dei corrispondenti istituti contrattuali; nello specifico, la RTS precisa che "la costituzione del fondo su basi previsionali è corretta ma prevale in ogni caso il consuntivo".

Tutto ciò premesso,

RILEVATO che, per quanto attiene la parte economica anno 2013, è possibile stabilire il dato definitivo relativo al personale dirigente in servizio e di conseguenza la riduzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2013 ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010;

ACCERTATA la presenza delle condizioni richieste, giusta certificazione rilasciata, e completato, pertanto, l'iter previsto dal contratto collettivo nazionale, si può procedere ad

autorizzare la sottoscrizione del *"Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Area Dirigenza - parte normativa triennio 2013-2015 e parte economica anni 2013 e 2014 ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22 febbraio 2006 Area Dirigenza regioni ed Autonomie Locali"* nei limiti del tetto di spesa per l'anno 2013, nel testo allegato al presente provvedimento come parte integrante;

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Sindaco, dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Personale;

VISTI i sottosegnati verbali della Delegazione Trattante del 23.13.2013;

RITENUTO di prendere atto dei verbali suddetti e di autorizzare il Presidente di parte pubblica alla sottoscrizione del *"Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Area Dirigenza - parte normativa triennio 2013-2015 e parte economica anni 2013 e 2014 ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22 febbraio 2006 Area Dirigenza regioni ed Autonomie Locali"* nei limiti del tetto di spesa per l'anno 2013, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

- 1)** Parere favorevole di regolarità tecnica espresso in atti dal Direttore della Ripartizione Personale, come da scheda allegata;
- 2)** Parere di regolarità contabile espresso in atti dal Direttore della Ripartizione Ragioneria Generale, come da scheda allegata;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale che fa parte integrante della presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) DI PRENDERE ATTO** dei verbali della Delegazione Trattante del 23.12.2013, agli atti della Ripartizione Personale, facendone proprio il contenuto e gli impegni in essi dedotti;
- 2) DI AUTORIZZARE** il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del *"Contratto Collettivo Decentrato Integrativo dell'Area Dirigenza - parte normativa triennio 2013-2015 e parte economica anni 2013 e 2014 ai sensi dell'art. 4 del CCNL 22 febbraio 2006 Area Dirigenza regioni ed Autonomie Locali"* nei limiti del tetto di spesa per l'anno 2013, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante;
- 3) DI DARE ATTO** che le somme per l'attuazione degli accordi sono previste negli stanziamenti di Bilancio per l'esercizio finanziario 2013 e 2014 in corso di approvazione.

Di seguito,

il presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

**Aderendo alla suddetta proposta;
ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;**

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del TUEL 18 agosto 2000 n.267.

PREINTESA DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DIRIGENZA – PARTE NORMATIVA E PARTE ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL C.C.N.L. 22 FEBBRAIO 2006 AREA DIRIGENZA REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI.

Parte Normativa

Articolo 1

Ambito e validità dell'accordo

1. Il presente accordo è formulato ai sensi dell'art. 4¹ del C.C.N.L. 22 febbraio 2006 dell'area della dirigenza, comparto Regioni ed autonomie locali per i dirigenti a tempo indeterminato del Comune di Bari. Gli effetti economici e giuridici del presente contratto decorrono dal 1° gennaio 2013.
2. Il presente contratto avrà durata dal 01/1/2013 al 31/12/2015; alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti. In caso di disdetta le sue disposizioni rimangono comunque in vigore sino a quando non saranno sostituite dal successivo C.C.D.I.. In tale periodo le parti negoziali non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette sino alla presentazione della piattaforma. Fermo quanto precede le parti si riservano di aprire il confronto negoziale anche su iniziativa unilaterale, ogni qual volta intervengano nuovi indirizzi contrattuali o di legge relativi ad argomenti trattati nel presente C.C.D.I.

¹ **CCNL 22.02.2006 Art. 4: Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi**

1. Il testo dell'art. 5 del CCNL del 23.12.1999 è sostituito dal seguente:

1. "I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art. 11, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalità di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalità di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."

Articolo 2

Posizioni dirigenziali i cui titolari sono esonerati dallo sciopero

1. Sulla base di quanto stabilito dalle norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali previste nel C.C.N.L. 10.04.96, (artt. 1 e 2² riguardanti "Norme di garanzia dei Servizi Pubblici essenziali area della dirigenza"), sono esonerati dallo sciopero i dirigenti titolari delle seguenti posizioni:
 - Servizio Elettorale - il direttore della Ripartizione Servizi Demografici, in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie nei giorni di scadenza, previsti dalla normativa vigente per il regolare svolgimento delle consultazioni.
 - Polizia Municipale – il direttore della Ripartizione Polizia Municipale nei casi di emergenza che si verificano nei seguenti ambiti: richieste dell'autorità giudiziaria, trattamenti sanitari obbligatori, attività infortunistica e di pronto intervento, attività della centrale operativa, assistenza in caso di attività di protezione civile.
 - Servizi del personale - il Direttore della Ripartizione Personale limitatamente al periodo dell'erogazione degli emolumenti retributivi, all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo della distinta per il versamento dei contributi previdenziali per le scadenze di legge. Tale servizio è previsto per l'intera giornata lavorativa e nei giorni compresi tra il 5 e il 15 di ogni mese.
2. Per quanto riguarda i periodi in cui è escluso l'esercizio dello sciopero ed i termini di preavviso previsti per la sua comunicazione si fa riferimento alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed alla specifica normativa contrattuale.

² **C.C.N.L. 10.04.96 - ART. 1: Servizi Pubblici essenziali**

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593 sono i seguenti:

a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

ART. 2: Contrattazione decentrata e contingenti di personale

1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all'art. 1.

2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata.

3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata.

Articolo 3

Modalità di applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

1. Le parti riconoscono che il dirigente assume su di sé, da un lato, la qualifica di datore di lavoro e, dall'altro, quella di lavoratore dell'ente. A tale proposito si rende necessario disciplinare i criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro tenendo conto di tale duplice veste.
2. Nella loro qualità di lavoratori dell'ente ai dirigenti sono estese tutte le tutele e garanzie previste per il restante personale secondo il profilo mansione definito dal medico competente.
3. Il dirigente può legittimamente adempiere al proprio ruolo di datore di lavoro ogni qualvolta sia nelle effettive condizioni di poter intervenire nella riduzione e/o eliminazione del rischio indicato nel documento di valutazione dei rischi. Quando l'intervento richieda specifiche risorse economico-finanziarie l'assolvimento delle predette funzioni è subordinato alla adeguatezza delle risorse rese disponibili dal comune, nell'ambito degli ordinari strumenti di budget annuale e/o pluriennale ovvero a seguito di specifica richiesta del dirigente all'organo di governo dell'ente, secondo le modalità definite dall'ordinamento interno all'ente.
4. Il comune si impegna a creare le condizioni affinché l'assunzione di responsabilità da parte del dirigente sia supportata dall'effettiva possibilità di individuare le soluzioni ed ottenere i risultati attesi in materia di sicurezza.
5. I dirigenti, in quanto datori di lavoro, concorrono alla definizione dei piani di intervento, proponendo, su base pluriennale, una pianificazione degli interventi necessari per garantire il massimo controllo possibile della salute dei lavoratori, sia sotto il profilo igienico-sanitario che dal punto di vista delle norme di sicurezza.
6. L'Amministrazione tutela, sotto il profilo legale ed economico, i dirigenti che a tale titolo incorrano in responsabilità civili e/o penali per ragioni di carattere oggettivo, connesse alla propria attività, non determinate da dolo o colpa grave.

Articolo 4

Criteri per la quantificazione e distribuzione della retribuzione di posizione e risultato

1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate secondo quanto previsto dall'art. 26³ CCNL 23/12/1999.

³ **CCNL 23/12/1999 ART. 26: Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato**

1. A decorrere dall'anno 1999, per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono utilizzate le seguenti risorse:

a) l'importo complessivamente destinato al finanziamento del trattamento di posizione e di risultato di tutte le funzioni dirigenziali per l'anno 1998, secondo la disciplina del CCNL del 10.4.1996 e del CCNL del 27.2.1997; b) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997; c) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993; d) un importo pari al 1,25% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997 a decorrere dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno 2000, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico della dirigenza, eccedente quello tabellare e la indennità integrativa speciale. e) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione della dirigenza, quali quelle di cui all'art. 37 del presente CCNL e all'art. 18 della L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; f) le somme connesse al trattamento incentivante del personale dirigenziale trasferito agli enti del comparto a seguito della attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni; g) l'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità nonché quello del maturato economico di cui all'art.35, comma 1, lett.b del CCNL del 10.4.1996 dei dirigenti

2. La retribuzione di posizione riconosciuta ad ogni posizione dirigenziale è corrispondente alla fascia in cui viene collocata la posizione medesima a seguito della pesatura effettuata secondo le modalità determinate dall'amministrazione nel vigente Funzionigramma e Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
3. La retribuzione di risultato viene erogata a seguito delle risultanze sulla *performance* operative e di funzione sulla base del vigente *Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance* adottato dall'Amministrazione (di seguito SVMP).
4. La retribuzione di risultato annua è unica per ciascun dirigente ed è costituita da due componenti: la prima – denominata quota A – è determinata ripartendo tra tutti i dirigenti in servizio che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 6 una quota pari all'80% dell'intero fondo destinato a retribuzione di risultato, in proporzione al punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun dirigente ed al periodo di servizio nell'anno secondo quanto previsto dal SVMP adottato dall'amministrazione. La seconda componente – denominata quota B – è determinata dividendo in parti eguali il 20% del fondo destinato alla retribuzione di risultato tra non più del 20% dei dirigenti in servizio nell'anno che hanno conseguito i migliori risultati nell'anno di riferimento secondo quanto previsto dal SVMP.
5. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 27 c. 9 del C.C.N.L. Area Dirigenza Enti Locali sottoscritto il 23.12.1999, *"le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno"*.

comunque cessati dal servizio a far data dal 1.1.1998; tali risorse sono destinate alle finalità di cui all'art. 27. i) le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art. 32;

2. Ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, gli enti verificano la possibilità di integrare, dall'anno 1999, le risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo dell'1,2% del monte salari della dirigenza per l'anno 1997. Tale disciplina non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

3. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale della dirigenza ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art.39, comma 1, della legge 449/1998, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla rimodulazione e nuova graduazione delle funzioni dirigenziali direttamente coinvolte nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio con conseguente adeguamento delle disponibilità del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato. Analoga disciplina si applica agli enti, anche di nuova istituzione, che istituiscano per la prima volta posti di qualifica dirigenziale nella dotazione organica.

4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse finanziarie destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato della dirigenza possono essere integrate dagli enti nell'ambito delle effettive disponibilità di bilancio. Possono avvalersi di tale facoltà gli enti che certifichino di essere in possesso dei requisiti, desunti dal bilancio, individuati in una apposita intesa che le parti del presente CCNL si impegnano a stipulare entro il 30.4.2000; a tal fine l'ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto entro il mese successivo alla data della sua stipulazione. Nella predetta intesa sarà incluso un indice basato sul rapporto tra spesa per il personale con qualifica dirigenziale rispetto alla spesa per il restante personale.

5. Gli enti possono integrare le risorse di cui al comma 1 con una quota non superiore al 6 % del minore importo del finanziamento a carico del pertinente capitolo di bilancio, derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile di posti di organico della qualifica dirigenziale.

6. La verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3, 4 e 5 è oggetto di contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 4.

6. Le parti concordano che le economie derivati dal fondo della retribuzione di posizione per la presenza di posti dirigenziali non coperti vengano portate in incremento della sola quota A di cui al precedente comma 4; tale disposizione ha valore di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 9⁴ del CCNL normativo 2002 – 2005 economico 2002 – 2003 sottoscritto in data 22/02/2006 anche per gli accordi formalizzati con deliberazione della Giunta Municipale n. 971 del 21.9.2001.
7. Nel caso di prolungata assenza o vacanza del posto dirigenziale per infortunio o malattia del titolare, può essere assegnato temporaneamente, per un periodo non inferiore a 1 mese e non superiore a 18 mesi, ad un dirigente l'incarico *ad interim* con attribuzione a questi - in sostituzione della propria retribuzione di posizione - della retribuzione di posizione già corrisposta al dirigente assente qualora superiore a quella percepita dal sostituto.
8. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art 14 CCNL 23.12.1999 e dall'art 13 CCNL 22.02.2006 in caso di valutazione negativa della *performance* individuale del dirigente, non può essere erogato alcun compenso a titolo di retribuzione di risultato; la soglia di sufficienza della *performance* operativa e di funzione sotto la quale la valutazione si intende negativa viene determinata in 30/100 quale somma dei punteggi conseguiti in base al vigente SVMP.

Articolo 5

Misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011 convertito nella L. 111/2011, le eventuali economie effettivamente realizzate per misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento e PDO sono annualmente utilizzate, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa.
2. Le risorse rivenienti dai risparmi conseguiti a seguito dell'attuazione dei piani di razionalizzazione sono utilizzabili solo se accertati a consuntivo.

⁴ **CCNL 22/02/2006 Art. 9: Interpretazione autentica dei contratti collettivi**

1. In attuazione dell'art. 49, del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs.n.165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

6. E' disapplicata la disciplina dell'art. 12 del CCNL del 10.4.1996.

3. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo (Collegio dei revisori).
4. Le risorse rivenienti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, non concorrono a determinare il tetto di spesa del fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umani e per la produttività, ma sono da considerarsi aggiuntive.
5. Con separato accordo con le OO.SS. si provvederà a definire l'aliquota percentuale da destinare al comparto e all'area dirigenza.

Articolo 6

Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato ex artt. 29 e 37 CCNL 23.12.1999

1. Qualora i compensi professionali relativi all'anno di riferimento siano pari o superiori alla retribuzione di risultato, i dirigenti interessati mantengono esclusivamente i detti compensi e restano esclusi dall'erogazione della retribuzione di risultato.
2. Nel caso in cui i compensi professionali siano inferiori, i dirigenti interessati restano parzialmente esclusi dall'erogazione della retribuzione di risultato che viene quantificata in misura pari alla differenza tra la retribuzione di risultato determinata sulla base di quanto previsto al suindicato art. 4 ed i compensi professionali percepiti dell'anno.

Articolo 7

Interpretazione autentica

1. Quando sorgono controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi decentrati integrativi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano - ai sensi dell'art. 9⁵ del CCNL normativo 2002/2005 economico 2002/2003 sottoscritto in data 22/02/2006 - per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

⁵ CCNL 22/02/2006 **Art. 9: Interpretazione autentica dei contratti collettivi**

1. In attuazione dell'art. 49, del D. Lgs. n. 165 del 2001, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre, richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve fare riferimento a problemi interpretativi e applicativi di rilevanza generale.

3. L'ARAN si attiva autonomamente o su richiesta del Comitato di settore.

4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'art. 47 del D.Lgs.n.165 del 2001 sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.

5. Con analoghe modalità si procede tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sulla interpretazione dei contratti decentrati integrativi, anche di livello territoriale. L'eventuale accordo stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 23.12.1999, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.

6. E' disapplicata la disciplina dell'art. 12 del CCNL del 10.4.1996.

2. La parte interessata invia all'altra richiesta scritta. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di valenza generale.
3. Le parti che hanno sottoscritto il CCDI si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta e definiscono consensualmente il significato della clausola controversa.
4. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo decentrato integrativo.

Parte Economica

Articolo 8

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2013.

1. Le parti prendono atto della determinazione dirigenziale n° 2013/12383 del 13.12.2013 con la quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2013 è stato costituito sulla base di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ai sensi del quale la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010; la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul fondo.
2. Nello specifico, le parti danno atto che al 31.12.2013 il numero del personale dirigente in servizio è pari a 43 dirigenti. Pertanto, la percentuale di riduzione del fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. L. 122/2010 è pari a 14,13%. Pertanto, il fondo come costituito con determinazione n° 2013/12383 può essere distribuito nei limiti di spesa previsti.
3. Le parti concordano la destinazione per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2013 come di seguito riportato:

DESTINAZIONE DELLE RISORSE			
C.C.N.L. 23/12/1999	Art.28CCNL23/12/1999A rt. 23c.4 e 5CCNL22/02/2006	Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di risultato (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001) 15%	258.877
C.C.N.L. 3/08/2010	Art. 5 co. 4 e 5	0,73% monte salari anno 2007 (€ 4.739.284,00), risorse destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato	34.597
		TOTALE RETRIBUZION DI RISULTATO	293.474
CCDI art. 8 co. 4	art. 40 co. 3 quinquies D.Lgs. 165/01	RECUPERO FONDO 2012	146.706
		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI RISULTATO	146.768
C.C.N.L. 22/02/2006		di cui l' 80% destinato alla quota A della retribuzione di risultato da ripartire tra tutti i dirigenti giusta criteri di cui alla D.G. 971 del 21/9/2001	117.414
		e il 20% destinato alla quota B da ripartire in parti uguali tra non più del 20% dei dirigenti	29.354

CCNL 22/02/2010	ART. 20 COMMA 4	compensi derivanti dal principio dell'onnicomprendività	5.000
		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI RISULTATO	151.768
		Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di posizione (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001) 85%	1.466.969
	Art. 26 c. 1 lett. g)	Importo annuo della R.I.A. nonché del maturato economico ex art. 35, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. del 10/4/1996 dei dirigenti cessati dal 1°/1/1998 (da destinare a retribuzione di posizione ex art.27) 75.058,44+1.854,45 (De Frenza 30/9/2002) + 12.328,94 (cess. 2003) + 9.065,94 (cess.2004) + 7.329,01 (cess.2005) + 9.058,66 (cess.2006) + 1.123,72 (cess. 2007)+10.208,77(cess.2008)+ 18687,37 (2009)+2310,49(2011)+2455,86(2012)	149.482
CCNL2002/ 2005 del 22/02/2006	Art.23 c. 1 CCNL 22/02/2006	Incremento Importo annuo (€ 520,00) comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°.1.2002	37.440
CCNLbienn io economico 2004-2005 del 14/5/2007	Art.4 c. 1 CCNL 14/05/2007	Incremento Importo annuo comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°.1.2004	82.368
CCNL2006/ 2009 del 22/02/2010	Art. 16 c.1CCNL 22/02/2010	incremento retribuzonedi tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°.01.2007(51 funzioni dirigenziali finanziate)	30.139
CCNLbienn io economico 2008/2009 del 3/08/2010	Art. 5 c.1CCNL 3/08/2010	incremento retribuzonedi tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°.01.2009 (51 funzioni dirigenziali)	38.493
		Riduzione di € 3.356,97 (L.6.500.000) dal 1°/9/2001 per ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti (n. 51 posizioni dirigenziali)	-171.206
		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.633.685
		TOTALE RISORSE FONDO	1.785.453

Oltre ai compensi per progettazione pari a € 41.949,96 e Avvocatura pari a € 109.858,29.

- Le parti danno, altresì, atto che con determinazione n. 471 del 20.09.2013 si è provveduto a rettificare il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2012 Area Dirigenza costituito con determinazione n. 530 del 29.11.2012; la quantificazione delle risorse al 29.11.2012 avveniva nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti quantificando in 9,78% la percentuale di riduzione del fondo sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno 2012, determinato in via presuntiva, rispetto al valore medio relativo all'anno 2010; detta riduzione veniva quantificata in € 289.562,00; il valore medio effettivo dei presenti per l'anno 2012 a consuntivo è risultato, invece, essere 38,5 e, pertanto, la percentuale di riduzione da applicarsi al fondo 2012 è pari a 16,30%; la

riduzione di cui all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31.05.2010 n. 78 è, dunque, pari ad € 436.268,00 in luogo di €. 289.562,00 operata in via presuntiva con la suindicata determinazione dirigenziale n° 530/2012.

- Le parti concordano che tale differenza verrà recuperata sul fondo 2013 con imputazione alla quota della retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 40 comma 3 *quinquies* D.Lgs. 165/2001.

Articolo 9

Risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2014

- Le parti prendono atto della determinazione dirigenziale n° 2013/12396 del 13.12.2013 con la quale il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2014 è stato costituito sulla base di quanto disposto dall'art. 9 comma 2 bis D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010 ai sensi del quale la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010; la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la misura della variazione da operarsi sul fondo.
- Nello specifico le parti danno atto che il valore medio dei presenti per l'anno 2010 è 46; l'importo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2010 al netto delle risorse destinate a progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna è pari a € 2.250.098; in via presuntiva, il valore medio dei presenti per l'anno 2014 è 45; l'importo del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato anno 2014, al netto delle risorse destinate a progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna è pari ad €. 2.201.271; il fondo 2014 come costituito è superiore al fondo 2010 di €. 45.050,00 e la variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale è pari a 2,17%; la riduzione da operarsi sul fondo ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis è pari a €. 93.877,00. Tale importo potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in base alla definizione del personale dirigente al 31.12.2014. Eventuali differenze saranno recuperate ai sensi dell'art. 40, c. 3 *quinquies* d.lgs. 165/2001, sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato anno 2015.
- Le parti concordano la destinazione per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2014 come seguito riportato:

DESTINAZIONE DELLE RISORSE			
C.C.N.L. 23/12/1999	Art.28CCNL23/12/1999Art. 23c.4 e 5CCNL22/02/2006	Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di risultato (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001)	399.992
C.C.N.L. 3/08/2010	Art. 5 co. 4 e 5	0,73% monte salari anno 2007 (€ 4.739.284,00), risorse destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato	34.597
			434.588
C.C.N.L. 22/02/2006		di cui l' 80% destinato alla quota A della retribuzione di risultato da ripartire tra tutti i dirigenti giusta criteri di cui alla D.G. 971 del 21/9/2001	347.671
		e il 20% destinato alla quota B da ripartire in parti uguali tra non più del 20% dei dirigenti	86.918
CCNL 22/02/2010	ART. 20 COMMA 4	compensi derivanti dal principio dell'onnicomprendività	

		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI RISULTATO	434.588
		Quota destinata al finanziamento della Retribuzione di posizione (art. 9 C.C.D.I. del 30/10/2001)	1.599.966
	Art. 26 c. 1 lett. g)	Importo annuo della R.I.A. nonché del maturato economico ex art. 35, comma 1, lett. b) del C.C.N.L. del 10/4/1996 dei dirigenti cessati dal 1°/1/1998 (da destinare a retribuzione di posizione ex art.27) 75.058,44+1.854,45 (De Frenza 30/9/2002) + 12.328,94 (cess. 2003) + 9.065,94 (cess.2004) + 7.329,01 (cess.2005) + 9.058,66 (cess.2006) + 1.123,72 (cess. 2007)+10.208,77(cess.2008)+ 18687,37 (2009)+2310,49(2011)+2455,86(2012)	149.482
CCNL2002/2005 del 22/02/2006	Art.23 c. 1 CCNL 22/02/2006	Incremento Importo annuo (€ 520,00) comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°.1.2002	37.440
CCNLbiennio economico 2004-2005 del 14/5/2007	Art.4 c. 1 CCNL 14/05/2007	Incremento Importo annuo comprensivo anche della tredicesima mensilità dei valori vigenti al 1°.1.2004	82.368
CCNL2006/2009 del 22/02/2010	Art. 16 c.1CCNL 22/02/2010	incremento retribuzione di tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°.01.2007(51 funzioni dirigenziali finanziate)	30.139
CCNLbiennio economico 2008/2009 del 3/08/2010	Art. 5 c.1CCNL 3/08/2010	incremento retribuzione di tutte le posizione dirigenziali alla data del 1°.01.2009 (51 funzioni dirigenziali)	38.493
		Riduzione di € 3.356,97 (L.6.500.000) dal 1°/9/2001 per ogni funzione dirigenziale, secondo le previsioni dell'ordinamento organizzativo degli enti (n. 51 posizioni dirigenziali)	-171.206
		RISORSE DESTINATE A RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	1.766.682
		TOTALE RISORSE FONDO	2.201.271



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO BARI/BAT
UFFICIO I – SERVIZIO I
VIA DEMETRIO MARIN, 3 - 70125 - B A R I
TEL. 0805604111

Bari, 05 febbraio 2014

Prot. Nr. *11179 del 5.2.2014*
Rif. Prot. Entrata Nr.

Agli Enti del Comparto Regioni ed Enti Locali delle
Province BARI/BAT

Allegati:
Risposta a Nota del:

Sedi

OGGETTO: Contrattazione integrativa: art. 40 bis, c.3 Dlgs 165/2001. Approfondimenti e precisazioni - Conto annuale.

In relazione all'oggetto, si riportano qui di seguito, in neretto, specifici chiarimenti pervenuti da parte dell'IGOP (questiti.sico.contrattointegrativo@tesoro.it) in ordine ad altrettante criticità emerse per taluni Enti nel corso dell'attività inerente l'oggetto che si ritiene utile diffondere, al fine di meglio orientare gli Enti in indirizzo, circa la più corretta applicazione dei corrispondenti istituti contrattuali (alcuni dei temi oggetto di osservazione sono riportati in corsivo):

- 1) **Si fa presente che l'art. 26 c.4 CCNL CCNL 23-12-1999 non è stato mai attivato in quanto il ccnl con i parametri di virtuosità non è mai stato stipulato.**
- 2) **L'ICI non va esclusa dal limite (ex art. 9 c. 2bis D.L. 78/2010). Questo non comporta necessariamente un dimensionamento in eccesso del Fondo. Se l'Ici fosse cresciuta nel 2012 sarebbe opportuno rifare i calcoli e, in presenza di eccesso, recuperare nell'annualità successiva.**
- 3) **Per quanto riguarda in messi notificatori [...] la procedura corretta dovrebbe essere quella di riportare l'importo corretto effettivamente erogato anche per gli anni precedenti.**
- 4) *Tab.15 "Altre Risorse" cod.[...] "di seguito la specifica:*

<i>art. 14 c. 4 CCNL 1/4/1999</i>	<i>A decorrere al 31.12.1999 le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% - I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art. 15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.</i>
<i>art. 15 c. 1 lett. g) CCNL 1/4/1999</i>	<i>Risorse destinate nel 1998 al pagamento del Livello Economico Differenziato al personale in servizio, secondo le percentuali in vigore, per come determinate dal CCNL del 16.07.1996.</i>
<i>art. 15 c. 1 lett. h) CCNL 1/4/1999</i>	<i>Somme destinate al personale dell'8^a q.f. per indennità di direzione e di staff (€ 1.500.000) previste dall'art. 45, comma 1, del D.P.R. 333/90 e confermate dall'art. 37, comma 4, del CCNL 06.07.1995.</i>
<i>art. 15 c. 1 lett. j) CCNL 1/4/1999</i>	<i>Incremento (non facoltativo ma obbligatorio) dello 0,52% del monte salari 1997 escluso la quota relativa ai dirigenti.</i>
<i>art. 15 c. 1 lett. l) CCNL 1/4/1999</i>	<i>La lettera l) prevede che le somme che formano il trattamento economico accessorio, del personale trasferito agli Enti del Comparto Regioni ed AA.LL. da altri comparti, affluisca nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane.</i>
<i>art. 4 c. 1 CCNL 05/10/2001</i>	<i>A partire dall'anno 2001 - incremento (obbligatorio) dell'1,1% del monte salari 1999 escluso la quota relativa ai dirigenti.</i>

Queste voci dovrebbero essere tutte poste confluite nell'unico importo consolidato 2003 ex art. 31 c. 2 del Ccnl del 2004. Da non riportarsi quindi alla voce "altro"

5) Messi notificatori è una posta che va erogata secondo le regole del CCNL in misura proporzionale alle attività effettivamente svolte. Non può essere considerata esterna al limite in quanto costituisce attività routinaria dell'ente, alla stessa stregua di recupero Ici e quote multe vigili.

6) "Conto annuale 2011: "Nell'anno 2011 non si è proceduto alla riduzione del Fondo relativo alla Dirigenza poiché i 3 dirigenti presenti all'1.01.2011 sono cessati al 30.11.2011".

Conto annuale 2012: "Questo Ente per l'anno 2012 non ha proceduto alla riduzione del fondo dell'area dirigenziale in quanto si intendeva procedere alla copertura dei posti vacanti di dirigente nel corso dell'anno."

In entrambi i casi, se risulta plausibile una programmazione ex-ante poi smentita dai fatti, il consuntivo deve di necessità prevalere (altrimenti una programmazione opportunistica potrebbe portare ad eludere i dettami della norma). Ne consegue che, nell'anno 2011, anche ex-post e considerando l'esiguo numero di personale coinvolto, andrebbe in ogni caso decurtato. Nel 2012 delle due l'una: o il personale è stato effettivamente assunto poi in corso di anno, e quindi la semisomma dovrebbe recitare 1,5 (=0 a inizio anno e 3 a fine anno) e quindi il fondo dovrebbe essere genericamente dimezzato [...], oppure il personale programmato "non" è stato poi assunto. Ma se non è stato assunto ciò vuol anche significare che non ha assorbito risorse accessorie e quindi che, a consuntivo, la semisomma 2012 vale "zero". (con le relative conseguenze sul Fondo).

7) "Con la D.D. [...] sono state approvate le sole risorse decentrate stabili ed è stato rinviato a successivo provvedimento la determinazione del fondo con il relativo adeguamento dello stesso alla

norma di contenimento della spesa prevista dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. n 78/2010 anche al fine di apportare le relative riduzioni in rapporto alla riduzione del personale in servizio.”

La procedura non appare corretta. La decurtazione secondo la regola della semisomma incide anche sulle risorse stabili e quindi va in ogni caso operata.

8) Le somme escluse dalle riduzioni previste dall'art.9 del DL 78/2010 sono state condizionate all'utilizzo esclusivo in favore dei dipendenti direttamente interessati ad attività per conto terzi esulanti dagli scopi statuari dell'Ente; agli Avvocati interni per sentenze favorevoli; ai tecnici interni per le attività di cui all'art.92 del DL 163/2006.

Inoltre, si rileva che in sede di applicazione del contratto la differenziazione delle valutazioni premiali risulta insufficiente.

Ok avvocatura e tecnici interni. Per la gestione [...] per conto terzi va rilevato che, ove l'attività sia stata già routinariamente svolta negli anni 2010 e precedenti le relative poste rientrano nel limite 2010 (n.b. ciò non implica necessariamente una decurtazione ma sottolinea che il complesso delle risorse 2010, comprensive di questa voce fa da limite per gli anni successivi e che la decurtazione proporzionale incide anche, nel complesso, sulle quantità monetarie comprensive di tali risorse).

9) La dizione “sponsorizzazioni” presta il fianco ad ambiguità. In senso stretto il riferimento è ad attività pubblicitarie finanziate da privati (in questo caso può essere considerata fuori ambito dei tagli). In senso ampio con “sponsorizzazioni” si intendono i risparmi di gestione ex art. 43 L. 449/1997, che invece vanno rigorosamente ricompresi nel limite.

10) Per quanto riguarda gli importi necessari a portare lo stipendio dei dirigenti EELL al livello di 36 milioni di vecchie lire, trattandosi di assorbimento di risorse dall'accessorio allo stipendio, la relativa decurtazione andava operata in modo permanente alla data del Ccnl che la dispose !!!

11) Condono edilizio – articolo 32 commi 40 e 41 del D.L. 269/2003.

Trattandosi di attività ordinariamente prevista già nel 2010 e anni precedenti, va considerata nel limite 2010 alla stessa stregua del recupero evasione ICI.

Per gli incrementi di cui all'art. 32 Ccnl 22.1.2004 (Incrementi delle risorse decentrate) è prevista apposita voce in tabella 15.

L'articolo 34 Ccnl 22.1.2004 (Finanziamento delle progressioni orizzontali) si riferisce ai rientri nella disponibilità del fondo degli importi delle progressioni orizzontali del personale cessato. Non è un incremento del fondo ma maggiore disponibilità di risorse essendo le PEO all'interno del fondo. Attenzione, quest'ultima dovrebbe essere una rilevante criticità.

12) “La non coerenza tra il valore teorico e il fondo effettivo 2012 è dovuta all'incremento di parte stabile ex art. 15 comma 5 CCNL 01/04/1999, effettuato nell'anno 2011 a seguito dell'accesso al fondo di n. X operai agricoli ricontrattualizzati (ai quali in precedenza si applicava un contratto di natura privatistica), fermo restando comunque la riduzione del fondo medesimo a seguito di personale cessato ex art. 9 comma 2bis DL 78/2010 operata sulla base delle cessazioni effettive senza ricorrere al calcolo di cui alla circolare 12 della RGS [..]”

CRITICITA'! Una linea di riflessione è se sussiste un obbligo legislativo di natura generale (nazionale) che impone la contrattualizzazione. In caso contrario la contrattualizzazione è una scelta dell'Ente che vi deve far fronte con le risorse ordinarie.

13) *"le tabelle 15 [...] non sono state compilate per mancanza dell'atto formale del Fondo."*

Il fondo va comunque determinato in quanto l'amministrazione non può sottrarsi sia all'obbligo della quantificazione del limite 2010 (legge) sia all'obbligo del rispetto del limite di spesa (legge + contratto nazionale) sia all'obbligo dell'integrale utilizzo delle risorse (Ccnl).

14) Art. 33 c 5 CCNL del 22/01/2004 (Istituzione e disciplina della indennità di comparto) non sono incrementi ma disponibilità.

15) Le Alte professionalità devono essere considerate dentro il limite.

16) *"con determinazione n. X è stata ricalcolata la percentuale di riduzione in funzione del confronto tra media dei dirigenti in servizio nel 2010 e media dei dirigenti in servizio nel 2012. Si specifica che seguendo la circolare R.G.S. n. 12/2011 sono state indicate, alla domanda 6 e quindi escluse dall'abbattimento, oltre alle somme rilevabili dalla tab. 15 costituzione del fondo (incentivo avvocatura e progettazione interna) anche le somme per il pagamento degli incarichi ad interim che percepiscono una retribuzione di risultato maggiorata. Tale somma è quantificate in € X."*

OK se incarichi ad interim riferiti a posti resisi vacanti in vigenza del 2-bis. (art.9 DL 78/10) – vedi anche punto successivo

17) La circolare n. 12 del 2011 di questa RGS esclude la quota di risultato riconosciuta a carico di interim con riferimento all'applicazione dell'azione calmieratrice della seconda parte dell'art. 9 comma 2-bis. Ciò vuol dire che, se da un lato, in vigenza di tale norma, interviene una "automatica riduzione proporzionale", dall'altro sono fatte salve le quote di reggenza affidate per cessazioni in vigenza della medesima norma.

Qualora gli incarichi di reggenza o parte di essi siano precedenti il 2011, inviterei codesta amministrazione a formalizzare gli atti necessari per una corretta applicazione della norma, anche mediante recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso al limite.


18) Attenzione: recuperare l'anno successivo; la costituzione del fondo su basi previsionali è corretta ma prevale in ogni caso il consuntivo, cioè il dato reale.

19) La scheda informativa 2 deve riflettere le informazioni in atto presso la documentazione dell'ente come certificata dai revisori; considerare alcune poste dentro il limite invece che fuori dovrebbe modificare l'incidenza dell'art. 9 comma 2-bis. Solo a seguito di rettifica degli atti formali dell'ente si può procedere alla variazione in sede di Conto Annuale.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si porgono Distinti saluti.

Dirigente Ufficio I
Dott. Michele di Molfetta

Unità organizz. ex art. 4 dlgs 241/90: servizio I
Resp. proced. ex art. 5 dlgs 241/90: dott. A. Taurò
Capo sezione I: 3F1 P. Chiaravalle 0805604201





COMUNE DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 110105

Bari 06.05.2014



e p.c.

Al Direttore della Ripartizione Personale

Al Sindaco

All'Assessore al Personale

Al Segretario Generale

Al Direttore Generale

Al Direttore di Ragioneria

Il Collegio dei Revisori

- Vista la nota prot. n. 6215 del 10.01.2014 a firma del Direttore della Ripartizione Personale con la quale è stata trasmessa la "pre-intesa di contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del Comune di Bari, parte normativa e parte economica annualità 2013 - 2014, definita dalla delegazione trattante in data 23.12.2013;
- Viste la Relazione illustrativa, la Relazione tecnico finanziaria relativa alla costituzione ed utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2013 per il personale dirigente ed il verbale della delegazione trattante - Area Dirigenza redatto in data 23.12.2013 sottoscritto dalle OO.SS. e dalla Parte Pubblica;
- Rilevato che la predetta Relazione tecnico finanziaria contiene ed illustra tutti gli elementi per valutare la compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e con le norme inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori disciplinati nella pre-intesa;
- Visto l'art. 40 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 come sostituito dall'art. 55, comma 1, del D.Lgs.n. 150/2009 il quale stabilisce che "...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti...";
- Visto l'art. 5 del CCNL 1/4/1999 come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, comma 3, il quale prevede che "...il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti...";



COMUNE DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

- Rilevato pertanto che, ai sensi delle norme sopra menzionate, al collegio dei revisori dei conti è attribuito l'adempimento di verificare che i costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa siano compatibili con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge;
- Rilevato che le norme sopra citate richiedono al collegio dei revisori dei conti non già di entrare nel merito dell'accordo decentrato quanto, piuttosto, di attestare che la spesa derivante dalla contrattazione decentrata sia stata tenuta in debita considerazione sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione che in sede di gestione dello stesso affinché non vengano superati i vincoli posti dalla normativa vigente in materia di personale dipendente;
- Rilevato che il Fondo 2013, siglato in data 23.12.2013 dalle OO.SS. e dalla Parte Pubblica, ammonta complessivamente ad € 1.980.986,00 così come determinato con Determinazione Dirigenziale della Ripartizione Personale n. 2013/090/471 del 20.09.2013 come modificata con Determinazione Dirigenziale n. 2013/090/655 del 13.12.2013;
- Rilevato che per quanto attiene la riduzione di cui all'art. 9, comma 2-bis, D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito dalla Legge n. 122/2010 si è operato sulla base del dettato normativo della citata norma e delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento Generale della Ragioneria Generale dello Stato, che dispongono la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio debba essere operata per ciascuno degli anni 2011 - 2012 - 2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010;
- Rilevato che l'ammontare del fondo 2013 pari ad € 2.300.148,00, per effetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 2 bis, D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, risulta ricondotto ad € 1.980.986,00, riducendolo di un importo pari ad € 319.162,00 che scaturisce dalla somma di € 50.050,00 quale decurtazione nel rispetto del limite del fondo per l'anno 2010 che era pari ad € 2.250.098,00 ed € 269.112,00 quale decurtazione proporzionale della variazione percentuale tra le consistenze medie di personale fra gli anni 2013 e 2010 pari a 11,96%, come confermato dalla nota prot. n. 105547 del 29.04.2014 della Ripartizione Personale;
- Preso atto che i costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa risultano compatibili con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, così come previsto dall'art. 40 bis del D.Lgs. n. 165/2001 modificato dal D. Lgs. n. 150/2009, come riportato nella relazione tecnico finanziaria trasmessa in data 10.01.2014 dal Direttore della Ripartizione Personale con nota prot. n. 6215;



COMUNE DI BARI

Collegio dei Revisori dei Conti

esprime

parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, avendo riguardo di provvedere alla corresponsione della retribuzione di risultato a seguito di verifica delle risultanze contenute nella Relazione del Nucleo di Valutazione.

Dott. Michele Cea

Dott. Giovanni Ladisa

Prof. Nunzio Angiola



COMUNE DI BARI

Ripartizione Ragioneria Generale


N. PROT.: 26098

Risposta a nota: prot. n. 28298 del 31 gennaio 2014

Allegati:

Bari,

- 3 APR. 2014



Al Sig. Direttore Ripartizione Personale

e, p.c.:

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Direttore Generale

- Loro Sedi -

OGGETTO: Piano occupazionale 2014: Rispetto Patto di Stabilità Interno 2013, lett d), comma 26, articolo 31 L. 12/11/2011 n. 183 - Incidenza percentuale spese di personale su spese correnti, comma 7, articolo 76 D.L. 25/06/2008, n. 112 e s.m.i. - Attestazione.

In riscontro alla nota a margine relativa all'oggetto, si attesta che, sulla base dei dati preconsuntivi relativi alla gestione dell'esercizio 2013, la Città di Bari:

- ✓ ha rispettato il patto di stabilità interno nell'esercizio finanziario precedente (2013), così come certificato in data 31 marzo u.s. con protocollo n. 82564;
- ✓ presenta un'incidenza delle spese di personale, comprese quelle delle società partecipate, titolari di affidamento diretto di servizi pubblici senza gara, inferiore al 50% delle spese correnti.

Cordiali saluti.

Settore Bilancio e AA.GG.

IL DIRIGENTE

Dott. Giuseppe Nioni

IL DIRETTORE

Dott. Francesco Catanese



Pos Trattamento Economico

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 2014/00349

del 23 MAGGIO 2014

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL C.C.N.L. AREA II DIRIGENZA STIPULATO IL 23.12.1999 COME SOSTITUITO DALL'ART. 4 CCNL AREA II DIRIGENZA DEL 22.02.2006, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DIRIGENZA - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2013/2015 E PARTE ECONOMICA ANNI 2013 E 2014 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CCNL 22 FEBBRAIO 2006 AREA DIRIGENZA REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI".

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo PRESO ATTO DELLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DEI POTERI D'INDIRIZZO AD ESSA RISERVATI E RICHIAMATO IL TESTO DELL'ART. 49 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTI DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL 10 OTTOBRE 2012 N. 174 CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012 N. 213 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE NEI LIMITI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E DEGLI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Positivo Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.Favorevole

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.**

ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA SULLA BASE DEI PARERI TECNICO E CONTABILE COSI' COME ESPRESSI AI SENSI DI LEGGE.

Bari, 23/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario D'Amelio

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 3 DEL C.C.N.L. AREA II DIRIGENZA STIPULATO IL 23.12.1999 COME SOSTITUITO DALL'ART. 4 CCNL AREA II DIRIGENZA DEL 22.02.2006, ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL "CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DELL'AREA DIRIGENZA - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2013/2015 E PARTE ECONOMICA ANNI 2013 E 2014 AI SENSI DELL'ART. 4 DEL CCNL 22 FEBBRAIO 2006 AREA DIRIGENZA REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI".

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

PRESO ATTO DELLE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE NELL'ESERCIZIO DEI POTERI D'INDIRIZZO AD ESSA RISERVATI E RICHIAMATO IL TESTO DELL'ART. 49 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTO DALL'ART. 3 COMMA 1 LETT. B) DEL 10 OTTOBRE 2012 N. 174 CONVERTITO DALLA LEGGE 7 DICEMBRE 2012 N. 213 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE NEI LIMITI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E DEGLI ALLEGATI PARTE INTEGRANTE DELLA STESSA.

Bari, li 21/05/2014

Il responsabile

Giancarlo Partipilo

2) Visto Responsabile Procedimento Ragioneria:

Positivo

Favorevole

Bari, li 23/05/2014

Il Responsabile procedimento di Ragioneria

Pietro Luciannatelli

3) Parere di regolarità contabile:

Apposto visto di regolarità contabile e copertura finanziaria.Favorevole

Bari, li 23/05/2014

Il Direttore di Ragioneria

Francesco Catanese

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 28/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio

Bari, 28/05/2014

F.to Serafina Paparella

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia dell'originale depositata presso gli uffici.

Data

Firma

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune dal 28/05/2014 al 11/06/2014.

L'incaricato

F.to

Bari,

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
F.to Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet <http://albo.comune.bari.it>